

**Le Società
Finanziarie
ex art. 113 TUB**

INDICE

1.	FONTI NORMATIVE	4
2.	DEFINIZIONE	4
3.	ATTIVITA' SVOLTE	4
4.	PROCEDURA AUTORIZZATIVA	5
5.	REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE	6
6.	REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	7
6.1	REQUISITI DI ONORABILITÀ	7
7.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE E VIGILANZA	8

1. FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB);
- Decreto Ministeriale 6 luglio 1994;
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998 n. 516;
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998 n. 517;
- Decreto Ministeriale 13 maggio 1996.

2. DEFINIZIONE

L'esercizio **in via prevalente, non nei confronti del pubblico**¹, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in un'apposita sezione dell'Elenco Generale, disciplinata dall'art. 113 TUB.

3. ATTIVITA' SVOLTE

Le attività che possono essere svolte **non nei confronti del pubblico** dai soggetti ex art. 113 TUB sono le medesime che possono essere svolte nei confronti del pubblico dai soggetti iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB. In particolare:

- l'assunzione di partecipazioni;
- la concessione di finanziamenti;
- la prestazione di servizi di pagamento;
- l'intermediazione in cambi.

Il contenuto di tali attività è stato definito dal Ministro del Tesoro², sentiti la Banca d'Italia e l'UIIC.

Per *assunzione di partecipazioni* deve intendersi sia l'attività tipica della "holding" (che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate), sia la tipica attività di "merchant banking" (caratterizzata dall'assunzione di partecipazioni finalizzata alla successiva alienazione, previa attuazione di interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle partecipate), sia, infine, l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio.

Per *concessione di finanziamenti* deve intendersi la concessione di crediti, l'attività di "leasing" (locazione finanziaria), l'attività di concessione di prestiti su pegno, l'attività di "factoring" (acquisto di crediti di impresa).

¹DM 6 luglio 1994, Art. 2-L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate – sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Art.3- 1. All'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo del bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 1, punto a) e relativi proventi di cui al successivo punto b) vanno sommati, ai fini della verifica della condizione di cui all'art.1, comma 2:

l'ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;

l'ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 1, T.U., che sono richiamate dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12 e n. 15, T.U., qualora risultino, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle attività predette.

² DM 6 luglio 1994

Per *prestazione di servizi di pagamento* deve intendersi l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi.

Per *intermediazione in cambi* deve intendersi l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti e a termine, senza assunzione di rischio in proprio, nonché ogni forma di mediazione avente per oggetto valuta.

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività **strumentali** o **connesse** a quelle finanziarie svolte. E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata³. E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata⁴.

Le attività di cui sopra possono essere svolte sia in via esclusiva che in concomitanza con attività di natura diversa. In tal caso, l'obbligo di iscrizione ricorre al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 TUB, accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del Tesoro in data 6 luglio 1994.

È **inibito** ai soggetti iscritti nell'apposita sezione ex art. 113 TUB, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti **nella forma del rilascio di garanzie/avalli/fidejussioni** per impegni altrui; tale attività, sia nell'interesse delle società del gruppo che nell'interesse di terzi, potrà essere svolta in via residuale e comunque strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale.

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

I Soggetti ex art. 113 TUB devono presentare all'UIC domanda di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB, a firma del legale rappresentante della società.

Le società di nuova costituzione che svolgono esclusivamente attività finanziarie non nei confronti del pubblico devono presentare la domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto costitutivo. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano a società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione derivi da mutamenti dell'oggetto sociale.

L'istanza di iscrizione deve riportare:

- denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
- capitale sociale versato;
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali;
- indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;
- con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 29⁵ e 30⁶ della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia e competenza territoriale.

³ A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale.

⁴ A titolo indicativo, costituiscono attività connesse le prestazioni di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza.

⁵ Art. 29 Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

- a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti par bancari alle piccole imprese associate;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art.1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;
- visura camerale aggiornata;
- ultimo bilancio approvato.

L'UIC, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni, ovvero nega, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste, l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

I soggetti in questione non sono sottoposti ad ulteriori vincoli, quanto alla forma o al capitale minimo: la minor pregnanza della disciplina si giustifica in virtù del fatto che essi, non operando nei confronti del pubblico, presentano profili di rischio contenuti ed esigenze di controllo meno pervasive⁷.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziarie, non nei confronti del pubblico, e attività diverse, tenuti ad iscriversi all'elenco 113 al verificarsi della sussistenza del requisito della prevalenza delle attività finanziarie⁸, il termine di 60 giorni decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

5. REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE⁹

Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto (tenuto conto anche delle azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

⁶ Art. 30 Ammissione alle agevolazioni statali

1. Le cooperative, i consorzi e le società consorziali, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art.29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

⁷ ANNUNZIATA – La disciplina del mercato mobiliare-seconda edizione-Giappichelli editore-Torino-pag.236

⁸ v. nota 1

⁹ Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998, n. 517, art.1

- c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

Tale disposizione si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 23¹⁰ del TUB. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore della stessa.

Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

6.1 Requisiti di onorabilità¹¹

Le cariche di Amministratore, Sindaco e Direttore Generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

¹⁰Art. 23 Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

¹¹ Decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, art. 4

Tali cariche non possono essere ricoperte neanche da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal punto 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal punto 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE E VIGILANZA

L'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Generale comporta la necessità di rispettare i seguenti vincoli regolamentari, anche nei confronti dell'UIC:

- possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale, previsti dall'art. 108 del TUB;
- possesso dei requisiti di onorabilità previsto dall'art.109 TUB per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- comunicazione all'Ufficio delle variazioni dei dati e informazioni forniti con la domanda di iscrizione;
- istituzione dell'archivio unico informatico. Si rammenta che l'eventuale omessa istituzione dell'archivio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.5, comma 4, della Legge 197 del 1991;
- è inibito l'esercizio, nei confronti del pubblico, di una o più attività finanziarie previste dall'art. 106 del TUB.

L'UIC esercita altresì la funzione di vigilanza sugli intermediari finanziari non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 106 del TUB.

Spetta all'UIC ricevere i verbali del collegio sindacale che accertino violazioni delle norme del titolo V¹² del TUB, contestando le violazioni agli intermediari e chiedendo, se necessario, al Ministro dell'Economia e delle Finanze la loro cancellazione dall'Elenco generale.

Sempre all'UIC è attribuito il compito di accertare la ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco 113 TUB, essendogli demandata anche la verifica circa la permanenza delle condizioni per l'iscrizione nel suddetto elenco.

L'UIC può effettuare inoltre, se necessario, verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altra autorità.

¹² Soggetti operanti nel settore finanziario